



di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Dicembre 2025

I principali aggiornamenti in materia di Crisi d'impresa e Insolvenza di dicembre 2025.

Inammissibilità della composizione negoziata in pendenza di concordato



Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D'Aquino).

La vicenda concerne il rapporto tra lo strumento della composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021 e il procedimento prefallimentare per la dichiarazione di fallimento nella disciplina ante introduzione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, con specifico riferimento alla possibilità che il tribunale valuti l'ammissibilità della composizione negoziata presentata in pendenza di una procedura di concordato preventivo non ancora dichiarata improcedibile dal tribunale, a seguito di rinuncia da parte della società richiedente.

Il tribunale dichiarava **inammissibile** l'istanza di composizione negoziata perché proposta in violazione dell'art. 23, co. 2, D.L. 118/2021, pronuncia confermata in grado di appello.

La società ha proposto ricorso per Cassazione sul presupposto che (i) solo la **Camera di Commercio** dovrebbe valutare l'ammissibilità

della composizione negoziata; (ii) il tribunale non potrebbe valutare l'ammissibilità della proposta.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D'Aquino) rigetta il ricorso, poiché (i) l'istanza di composizione negoziata, una volta pubblicata, costituisce **fatto impeditivo** della dichiarazione di fallimento (art. 6, co. 4, D.L. 118/2021); (ii) il tribunale **dove verificare** se tale effetto impeditivo **si sia validamente prodotto**.

Le motivazioni sono esplicate nel passaggio della sentenza ove si legge che "... *omissis ... Vi è, tuttavia, una differenza di natura ordinamentale tra la contemporanea pendenza della domanda (anche con riserva) di concordato preventivo e della domanda di fallimento rispetto a quello della pendenza della domanda di composizione negoziata con la domanda di fallimento. Il concordato e il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolgono entrambi davanti all'autorità giudiziaria e possono essere oggetto di provvedimenti organizzativi, quali la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero previa «applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi»* (Cass., Sez. U., n. 9935/2015).

La composizione negoziata è, invece, strumento stragiudiziale, privatistico, che si svolge al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria, salvi gli incidenti di cognizione ingenerati dalle richieste di provvedimenti giudiziari, come in caso di richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 7 d.l. n. 118/2021. Il

fatto impeditivo della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento è, pertanto, rimesso a una mera «istanza» del debitore, di natura stragiudiziale (formulata al segretario generale della CCIAA), non sottoposta al giudice della crisi di impresa. Il venir meno del fatto impeditivo è rimesso a fatti sopravvenuti di natura endogena rispetto allo strumento di composizione negoziata, costituiti dalla archiviazione amministrativa dell'istanza, ovvero dalla conclusione (fisiologica) delle trattative ... omissis ...”.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto: "... omissis ... Spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata quando essa sia stata depositata in violazione dell'art. 23, co. 2, D.L. 118/2021, in pendenza di una domanda di concordato preventivo (con riserva o meno) ... omissis ...”.

* * *

L'apertura della liquidazione giudiziale in pendenza di ricorso prenotativo



Tribunale di Torino, 21 novembre 2025, Est. Miglietta

Il Tribunale di Torino ha affrontato il tema dell'apertura della liquidazione giudiziale in presenza di un ricorso ex art. 44, comma 1, lett. a)

CCII, privo della richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio.

E' il caso di una società che, a seguito del ricorso depositato da parte di un creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale della società stessa, ha domandato il rigetto della domanda rilevando (i) l'assenza del presupposto dell'insolvenza, (ii) che la liquidazione giudiziale non costituiva la migliore soluzione per la soddisfazione dei creditori e (iii) di aver formulato "formale ricorso in bianco per l'accesso a diverso strumento di regolazione della crisi – sia esso concordato preventivo ovvero altro istituto concorsuale previsto dal CCII – con espressa istanza di assegnazione di termine per il deposito del relativo piano e della documentazione integrativa, ai sensi degli artt. 40 ss. CCII e secondo la logica di unicità della procedura".

Il Tribunale, in sede di esame dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha rilevato la sussistenza, in capo alla società debitrice, dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b. e 121 CCII, evidenziando le seguenti circostanze:

- la società, all'esito del percorso di composizione negoziata della crisi ex art. 12 CCII intrapreso a inizio 2024 e stante l'impraticabilità delle soluzioni di cui all'art. 23, comma 1 e 2 lett. a) e b) CCII, aveva presentato una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, successivamente dichiarata inammissibile;
- la società aveva maturato una rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari ad oltre € 2 milioni,
- l'assenza, in capo alla società, di finanza ovvero di beni "prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato";
- l'assenza, anche nell'ambito del procedimento introdotto con il ricorso ex

- art. 44 CCII, di elementi concreti per ritenere che la società fosse in grado di onorare la propria esposizione debitoria;
- la sussistenza di uno stato definitivo di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.


Il Tribunale, dopo aver rilevato profili di inammissibilità della domanda ex art. 44 CCII in quanto proposta in assenza del presupposto richiesto dall'art. 40, comma 2, CCII, ha evidenziato che la società, in sede di ricorso prenotativo, non aveva richiesto l'applicazione delle misure protettive del patrimonio.

Quanto alle misure protettive, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, "se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 (...), dalla data di pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese (...) la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata".

In forza di quanto stabilito dalla norma, l'omessa formulazione della domanda di applicazione delle misure protettive comporta la possibilità, in presenza dei presupposti di legge, di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, pur in pendenza di un ricorso prenotativo ex art. 44 CCII. Sulla scorta delle sopradette circostanze, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società.

* * *

L'applicabilità del regime ex art. 94-bis CCII nel Concordato in bianco



Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Crisi d’Impresa, Decreto del 2 novembre 2025, Est. De Simone

Una società, in data 15 settembre 2025, ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (e, segnatamente, ad un concordato preventivo) con riserva di deposito del piano e della proposta ex art. 44 CCII, con richiesta di applicazione delle misure protettive e cautelari ex 54 CCII.

Tra queste, la Società ha chiesto l'applicazione del regime previsto dall'art. 94-bis CCII, concernente l'impossibilità per i creditori nel concordato in continuità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione, ovvero di risolverli, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato.

Con provvedimento del 9 ottobre 2025, il Tribunale ha concesso il termine ex art. 44 CCII sino al 12 dicembre 2025, confermando altresì le misure protettive sino alla medesima data. Quanto alle istanze cautelari, veniva fissata l'udienza del 28 ottobre 2025 per il relativo esame in contraddittorio.

Nello specifico, la società ricorrente ha sostenuto che la tutela prevista dall'art. 94-bis CCII debba operare già nella fase prenotativa del concordato

preventivo, dal momento che la finalità della norma è quella di proteggere la continuità aziendale e il valore dell'impresa, evitando che l'apertura della procedura o la concessione di misure protettive si traducano in un danno per l'imprenditore, consentendo ai creditori strategici di risolvere o modificare unilateralmente i contratti essenziali.

La società ha, altresì, argomentato che, avendo già presentato un progetto di piano concordatario in continuità aziendale, la domanda era sufficientemente dettagliata e articolata da giustificare l'applicazione anticipata delle tutele ex art. 94-bis CCII, sottolineando che negarne l'operatività avrebbe lasciato l'impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici, proprio nel momento più delicato del processo di ristrutturazione.

Inoltre, a mente del comma 1-*quater* dell'art. 44 CCII, come riformato dal c.d. Correttivo TER, il debitore, in presenza di un progetto di regolazione della crisi, può chiedere di beneficiare anticipatamente del regime proprio dello strumento prescelto (in questo caso il concordato preventivo), estendendo quindi l'applicazione dell'art. 94-bis CCII anche alla fase prenotativa ex art. 44 CCII.

Nel giudizio si è costituito un creditore "strategico" ritenendo non applicabile la predetta estensione sul presupposto, peraltro, che la risoluzione del rapporto contrattuale fosse avvenuta già prima dell'iscrizione delle misure protettive nel registro delle imprese, chiedendo in subordine il riconoscimento della prededuzione in merito al proprio credito, in quanto relativo a servizi essenziali resi alla società ricorrente in un regime di prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale.

Il Giudice ha, pertanto, analizzato la *ratio* della disciplina dell'art. 94-bis CCII, posta a tutela della continuità aziendale e del valore dell'impresa durante la procedura di concordato preventivo. La stessa, in altre parole, impedisce che la mera apertura della procedura si traduca in un pregiudizio per l'imprenditore, derivante dalla facoltà dei creditori di risolvere o modificare unilateralmente i contratti essenziali.

Sebbene il testo dell'art. 94-bis CCII si riferisca espressamente al concordato in continuità aziendale, una lettura funzionale e sistematica della disciplina non consente di escludere l'estensione degli effetti protettivi anche alla fase prenotativa, purché la domanda sia adeguatamente articolata e contenga una descrizione dettagliata del percorso di risanamento che l'impresa intende perseguire.

Il Giudice sottolinea che negare l'operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 CCII significherebbe lasciare l'impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici, proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione.

Anche in considerazione delle modifiche introdotte con il Correttivo TER, il Tribunale argomenta come la possibilità di giovarsi del regime proprio dello strumento prescelto non possa essere limitata al solo regime autorizzativo ex art. 46 CCII (in relazione agli atti di straordinaria amministrazione), bensì debba estendersi all'intero complesso normativo che disciplina il concordato preventivo, ivi incluso l'art. 94-bis CCII.

Tale ricostruzione trova, infatti, conferma nell'art. 97, comma 7, CCII che consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti anche oltre il termine concesso ai sensi dell'art.

44, comma 1, lett. a), CCII, e comunque non oltre i trenta giorni dalla data del decreto di apertura.

Da ultimo, in merito alla richiesta del creditore opponente del vedersi riconosciuta la prededucibilità del credito sorto per effetto della prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale, la

stessa dovrà essere valutata ove ricorrenti i presupposti di cui all'art. 100 CCII, poiché non conferente con il caso di specie.

Per tali motivi, il Tribunale ha dato atto dell'applicabilità del regime ex art. 94-bis CCII in favore della società ricorrente.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Massimiliano Poppi

Partner e Responsabile Osservatorio Insolvenza

Massimiliano.Poppi@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi

Osservatorio Insolvenza





OSSERVATORIO I N S O L V E N Z A

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-insolvenza.it